

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STRALIGUT**

**Approvato dall'Assemblea dei soci in data 20 novembre 2004**

**ART. 1** - E' costituita come dispone il codice civile agli ARTT. 36 e seguenti un'associazione non riconosciuta di promozione sociale e senza fini di lucro che assume la denominazione di Straligut con sede in Via Villa Canina 63/A, Ponte a Tressa.

L'associazione ha durata illimitata.

**ART. 2** - L'associazione è un centro permanente di vita associativa ha carattere democratico e volontario. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

**ART. 3** - Sono scopi e finalità dell'associazione contribuire:

alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile di giovani e adulti; alla sempre più ampia solidarietà nei rapporti umani e alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica culturale, in primo luogo la promozione del teatro e la realizzazione di iniziative culturali nel settore dello spettacolo.

L'Associazione Straligut allo scopo di meglio perseguire i fini statutari, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini.

**ART. 4** - Per realizzare i propri scopi e finalità l'associazione potrà operare:

producendo ed allestendo spettacoli teatrali, cortometraggi, installazioni visive e fotografiche; promuovendo mostre, convegni, dibattiti; promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo laboratori di recitazione,

cicli di film, video-proiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; avanzando proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale; partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale; ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia; promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio; promuovendo iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati; acquistando beni mobili e immobili.

Eventuali altre tipologie di attività potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nello STATUTO.

**ART. 5** - Il numero dei soci è illimitato; possono esserlo i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità ed etnia che condividano le finalità dell'associazione approvandone lo statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale.

**ART. 6** - Presa visione dello statuto, l'aspirante socio potrà iscriversi all'associazione.

**ART. 7** - La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi e non viene restituita in caso di recesso.

**ART. 8** - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente STATUTO, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo STATUTO o dai regolamenti interni eventualmente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

In particolare hanno il diritto di partecipare alle elezioni degli organismi dirigenti e di concorrere agli stessi.

**ART. 9** - La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annuale, per incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l'associazione) ad attività analoghe a quelle sociali intraprese da altre organizzazioni.

L'espulsione può essere decretata dal Consiglio direttivo per gravi motivi. Deve essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci avverso la decisione del Consiglio dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà in merito.

In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa.

**ART. 10** - In caso di dissidi di carattere statutario o regolamentare che non trovino soluzione positiva all'interno dell'Associazione gli interessati o gli Organismi dirigenti potranno rivolgersi agli organismi di garanzia del Comitato territoriale Arci di Siena che delibereranno in merito.

**ART. 11** - Il sodalizio è articolato in 4 istanze: a) l'assemblea; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il vicepresidente.

**ART. 12** - L'assemblea è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto. Elegge il

consiglio direttivo, apporta eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno ove esistente.

Le deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea saranno iscritte nel libro dei verbali.

L'assemblea è convocata attraverso posta elettronica almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima e dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci che siano tali al momento della convocazione della stessa.

**ART. 13** - I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica un anno. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente e ripartisce gli altri eventuali incarichi sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento di incarichi o missioni effettuate.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri e può cooptare componenti nella misura del 30% dei componenti effettivamente eletti

dall'assemblea. I componenti dimessi o comunque decaduti saranno sostituiti dai candidati non eletti nell'ordine risultato dalle elezioni. Il Consiglio Direttivo esegue il mandato ricevuto e deliberato nel programma assembleare.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di gestire le varie attività dell'associazione, di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali; di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci, eventualmente anche prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi, di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

**ART. 14** - Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al vicepresidente o ad un consigliere appositamente nominato dal Consiglio.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Direttivo tramite autorizzazione scritta.

**ART. 15** - I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicazione utilizzando gli strumenti previsti dal presente statuto.

**ART. 16** - La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per

essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l'odg. sullo scioglimento dell'Associazione. Qualora per tre successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla quarta convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

**ART. 17** - In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere diviso tra i soci, ma andrà devoluto verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali simili agli scopi stabiliti nel presente statuto.

**ART. 18** - DISPOSIZIONE FINALE. L'Associazione "Straligut" aderisce all'Associazione Nazionale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale e riconosce le tessere delle associazioni nazionali federate alla FEDERAZIONE ARCI. Per quanto non previsto nel presente statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il Presidente

Fabrizio Trisciani

Il Segretario Verbalizzante

Tommaso Innocenti